


Verbale Riunione

S.O.S. Squadra Operativa di  
Soccorso  
Piazza Guerrazzi n°3 - 56125  
Pisa  
tel 0500505030 -  
3474181347  
fax 050505061  
sos@permareperterra.it  
[www.permareperterra.it](http://www.permareperterra.it)



**Verbale di riunione  
straordinaria**

Data 15/03/2013

Presenti:

francesca dendi;  
andrea zaccaro,  
davide frustace

**1. OGGETTO**

Modifica di statuto

**2. DISCUSSIONE**

**MODIFICA DI STATUTO**

A seguito delle attività prefissate e dalle caratteristiche dell'associazione che si sono sviluppate nel corso del primo anno di vita della stessa è stata l'assemblea straordinaria dei soci si è qui riunita per discutere ed approvare l'integrazione allo statuto.

Le modifiche allo Statuto permetteranno una maggior chiarezza e maggior snellezza dell'attività che l'associazione ha interesse a svolgere su consiglio del Commercialista Dott.ssa Chiara Dell'Innocenti.

L'assemblea all'unanimità ha appoggiato tale decisione e le modifiche apportate allo Statuto. Il nuovo statuto verrà registrato entro un mese da oggi.

Nessuna carica è stata variata

AGENZIA DELLE ENTRATE  
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA  
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

04 APR. 2013

**4. ALLEGATO**

- Statuto modificato

Registrato 1932 SERIF III

FIRMA SU DELEGA DEL DIR.  
PROV. PATRIZIA RUSCARA

Luogo e data

Pisa, 15/03/2013

IL FIRMATARIO  
FIORAVANTE ROSMINO PENNACCHIO

I Presenti

francesca dendi;

andrea zaccaro,

davide frustace

**STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO**  
**“SQUADRA OPERATIVA DI SOCCORSO”**

**ART. 1** - L'associazione di volontariato SQUADRA OPERATIVA DI SOCCORSO più avanti chiamata per brevità associazione, con sede in piazza Domenico Guerrazzi 3, Pisa costituita ai sensi della legge 266/91 e della L.R. 26 aprile 1993, n. 28 persegue il fine esclusivo di protezione civile e sociale.

**ART. 2** - L'associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro anche indiretto; democraticità della struttura; elettività, gratuità delle cariche associative; gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali (Consiglio direttivo, Collegio dei revisori, ecc.) vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci. Le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.

**ART. 3** - L'associazione opera in maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato per fini di solidarietà sociale nelle seguenti aree di intervento:

PROTEZIONE CIVILE PER INTERVENTI DI EMERGENZA E CALAMITA', SERVIZI TECNICO LOGISTICI, SALVAGUARDIA, RECUPERO ED EDUCAZIONE AMBIENTALE, FORMAZIONE.

**ART. 4** - Per perseguire gli scopi sopraindicati, l'associazione realizza i seguenti interventi (descrizione dell'attività che svolge l'associazione):

- ❖ Soccorso in mare
- ❖ Vigilanza per la sicurezza lungo gli argini dei fiumi
- ❖ Soccorso in acque interne e fluviali
- ❖ Vigilanza per l'assistenza, il soccorso e la sicurezza in acqua durante manifestazioni
- ❖ Soccorso sanitario
- ❖ Servizi per la logistica evacuati
- ❖ Alluvioni / esondazioni
- ❖ Terremoti
- ❖ Ricerca dispersi
- ❖ Soccorso con unità cinofile
- ❖ Soccorso speleologico
- ❖ Vigilanza per la salvaguardia e il recupero ambientale
- ❖ Corsi di formazione ed aggiornamento che si rendano necessari per poter svolgere i sopra elencati interventi
- ❖ Attività di formazione continua per i soci, i volontari
- ❖ Attività di formazione verso i più giovani per sensibilizzarli alla salvaguardia dell'ambiente e della sicurezza con particolare attenzione all'ambiente acqua,
- ❖ Attività di formazione per garantire alti livelli di professionalità durante gli interventi in casi di calamità.
- ❖ Attività di formazione
- ❖ Partecipazione ad esercitazioni.

## SOCI

**ART. 5** – Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati.

La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'associazione.

Il Consiglio direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, lingua, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione.

I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 6. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

**ART. 6** – La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale per una (o più) annualità;
- dimissioni;
- espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione.

**ART. 7** – Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

**ART. 8** - La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile.

**ART. 9** – Gli aderenti dell'associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

## ORGANI SOCIALI

**ART. 10** – Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'associazione:

- Assemblea generale degli iscritti;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
- Collegio dei revisori (se nominato).

**ART. 11** - L'assemblea generale degli iscritti può essere ordinaria o straordinaria.

Il consiglio (o il Presidente) deve convocare l'assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l'anno **entro il trenta Aprile** per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo e preventivo.

Inoltre può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o straordinarie.

L'assemblea dev'essere convocata qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei soci.

La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima. Il Presidente convoca l'Assemblea almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione con comunicazione scritta (lettera espressa o raccomandata, telegramma, fax o e-mail) contenente la data, il luogo e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione e l'ordine del giorno riportante gli argomenti da trattare.

**ART. 12** – L'assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal presidente del Consiglio direttivo e in caso di sua assenza dal Vicepresidente. Nel caso di assenza di entrambi l'assemblea elegge un proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

**ART. 13** - L'assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno. L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza semplice. Qualora si debba decidere per lo scioglimento della associazione il Consiglio direttivo dovrà convocare un' assemblea straordinaria e saranno necessarie le seguenti maggioranze favorevoli: in prima convocazione almeno i due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto; dalla seconda convocazione in poi la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti. Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto. Ogni socio ha diritto ad un voto. E' ammessa una sola delega per ciascun socio.

**ART. 14** - L'assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione e in particolare:

- nomina (o sostituzione) degli organi sociali;
- approvazione dei rendiconti preventivi e consuntivi, delle relazioni annuali del consiglio direttivo;
- approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- redazione- modifica- revoca di regolamenti interni;
- deliberazione su ricorso presentato da un socio che è stato espulso: la deliberazione dell'assemblea è inappellabile.
- stabilisce con delibera annuale l'ammontare della quota associativa da versare.

**ART. 15** – Le variazioni dello Statuto devono essere approvate da un'assemblea straordinaria.

**ART. 16** - Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

**ART. 17** – Il Consiglio direttivo è formato da 3 a 7 membri scelti fra gli associati maggiorenni. ed elegge al suo interno un Presidente ed un Vice-Presidente e si riunisce ogni volta vi sia materia su cui deliberare, oppure quanto sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. comunque almeno una volta l'anno I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica 5 anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente a mezzo lettera da spedire anche attraverso posta elettronica o consegnata a mano almeno 8 giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Nel caso in cui, per dimissioni od altre cause, uno o più membri del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino alla successiva assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, dev'essere convocata l'assemblea quanto prima e si deve procedere a nuove elezioni del Consiglio Direttivo.

**ART. 18** – Compiti del Consiglio direttivo:

E' di pertinenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione. In

particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio direttivo:

- eseguire le delibere dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il rendiconto annuale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare circa l'ammissione dei soci;
- fare proposte circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- fare proposte su atti e contratti inerenti le attività sociali ;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

**ART. 19** - I compiti principali del Presidente sono:

- rappresentare l'associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa stipulare atti e contratti inerenti l'attività sociale previa autorizzazione dell'Assemblea ;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo;
- deliberare spese in nome e per conto dell'associazione al di fuori di quanto stabilito dall'assemblea e dal Consiglio direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall'Assemblea ordinaria;

Al presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio, il potere di straordinaria amministrazione.

- deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell'assemblea dei soci o del consiglio direttivo o di altro organo dell'associazione.
- In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice-presidente.

**ART. 20** - Il collegio dei revisori, se nominato, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, è eletto dall'Assemblea e nomina al suo interno un Presidente. I membri del collegio possono essere eletti anche tra i non soci. Dura in carica per 3 anni ed è rieleggibile. La carica di revisore è incompatibile con quella di membro del consiglio direttivo.

Il collegio, che partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo, senza però potere di voto, svolge le seguenti funzioni:

- verifica della legittimità delle operazioni del Consiglio direttivo e dei suoi membri;
- verifica periodica della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale;
- verifica dei rendiconti consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione all'Assemblea;
- redazione della Relazione annuale al Rendiconto consuntivo e sua presentazione all'assemblea;

Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice civile.

Esso agisce:

- di propria iniziativa;
- su richiesta di uno degli organi;
- oppure su segnalazione anche di un solo socio comunicata per iscritto e firmata.

Il collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

## ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

**ART. 21** - Le entrate della associazione sono costituite da:

- quota associativa
- contributi dei soci;
- contributi di privati;
- contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:

- beni mobili e immobili;
- donazioni, lasciti o successioni.

**ART. 22** – L'esercizio sociale della associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo presenta annualmente entro il trenta Aprile all'Assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso. Il rendiconto consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede della organizzazione almeno quindici giorni prima della convocazione dell'assemblea affinché i soci possano prenderne visione.

**ART. 23** - Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, degli utili di esercizio, delle riserve, dei fondi di gestione e del capitale durante la vita della associazione.

#### ATTIVITA' SECONDARIE

**ART. 24** – L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/5/1995.

#### DURATA E SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

**ART. 25** – La durata dell'Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio direttivo la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore. L'assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

Inoltre, è fatto *"obbligo di devolvere il patrimonio in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.622, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, solo relativamente alla parte relativa all'obbligo di sentire l'apposito organo di controllo"*.

#### NORME RESIDUALI

**ART. 26** - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Pisa, 15 marzo 2013

Il legale rappresentante  
Francesca Dendi